

Oggetto: Spandimento agronomico degli effluenti zootecnici sino al 15 maggio 2008.

Unità di Progetto sanità animale e
igiene alimentare
Rio Nuovo
Dorsoduro, 3493
30123 VENEZIA
serv.igalnutriz@regione.veneto.it

Direzione produzioni agroalimentari
Via Torino, 110
30172 Mestre Venezia (VE)
agroalimentare@regione.veneto.it

Direzione Piani e Programmi Settore
Primario
Via Torino, 110
30172 Mestre Venezia
programmi.primario@regione.veneto.it

Unità di Progetto Caccia e Pesca
Via Torino, 110
30172 Mestre Venezia
cacciapesca@regione.veneto.it

Direzione Tutela Ambiente
Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 Venezia
ambiente@regione.veneto.it

Direzione pianificazione territoriale e
parchi
Servizio reti ecologiche e biodiversità
Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 Venezia
pianterritoriale@regione.veneto.it

Destinatari Vari
Vedi allegato

La DGR n. 3659/2007, al punto 4, delibera l'integrazione delle informazioni e della documentazione riguardante le Comunicazioni e i PUA sino al termine ultimo del 15 maggio 2008.

Ciò motiva che fino al 15 maggio 2008 possa non essere possibile avere un quadro aziendale definitivo dei terreni utilizzabili per lo spandimento agronomico delle deiezioni.

Dal punto di vista strettamente "informatico", è stata già sviluppata la funzionalità dell'applicativo "Nitrati" che prevede la possibilità di integrazioni progressive della documentazione da trasmettere alle Province.

Dal punto di vista tecnico della "distribuzione agronomica", si riconferma quanto espresso nel corso della riunione dello scorso 23 novembre 2007, ovvero che le utilizzazioni agronomiche sono possibili sui terreni in conduzione diretta (ovvero quelli in proprietà, affitto,... presenti nel fascicolo aziendale) o per i quali si dispone degli atti di assenso già dallo scadere nel mese di febbraio del periodo di divieto temporale allo spandimento. Per effettuare gli spandimenti su tali terreni è comunque necessario dare segnalazione alla Provincia tramite le integrazioni documentali e "telematiche" sopra citate (inserimento delle particelle catastali nella comunicazione).

Si ritiene opportuno segnalare, in ogni caso, che fino al 15 maggio 2008, termine ultimo previsto dalla DGR n. 3659/2007 per il completamento degli adeguamenti ai parametri di azoto al campo previsti dalla direttiva 91/676/CEE e dal DM 7.4.2006, quanti effettuano gli spandimenti sui terreni di cui hanno comunicato alla Provincia la disponibilità, devono rispettare, relativamente le quantità annue di azoto apportabile al campo per ettaro di superficie, i limiti dettati dalle norme nazionali e comunitarie (340 o 170 kg di N per ettaro rispettivamente per le zone non vulnerabili o vulnerabili ai nitrati).

Infine, è necessario ricordare che il rapporto di azoto al campo per ettaro di superficie utilizzata dovrà essere rispettato annualmente nella media delle superfici interessate complessivamente dichiarate nella comunicazione entro il 15 maggio p.v..

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Riccardo De Gobbi

BL
Barbara Lazzaro Servizio
Politiche Agroambientali